Manuale

Esecuzione dei pagamenti e Contabilizzazione dei Fondi FEAGA e FEASR

Stato del documento

Revisione	Data	Sintesi dei cambiamenti	(Approvato da)
1	26/11/2008	Revisione 1	G. Cortese
2	03/10/2012	Revisione 2	G. Vignozzi
3	05/10/2015	Revisione 3	G. Vignozzi
4	07/11/2023	Revisione 4	F. Cacioli
5		Revisione 5	E.Fanucci

Acronimi

Acronimo	Descrizione
ARTEA	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
EE.LL	Enti locali
O.P.	Organismo pagatore
O.C.	Organismo di Coordinamento
U.E.	Unione Europea
MEF	Ministero dell'Economia e Finanze
T.P.	Tesoreria Provinciale
S.I.	Sistema Informativo
P.S.R.	Piano di Sviluppo Rurale
O.C.M.	Organizzazioni comuni di mercato
I.G.R.U.E.	Ispettorato Generale Ragioneria Uscite Entrate (c/o il Ministero dell'Economia e Finanze)
o.d.s.	Ordine di servizio
SGSI	Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni
SGPC	Sistemi di Gestione per la Prevenzione della Corruzione

Diffusione e Riservatezza del documento

Il presente documento è considerato "Interno" in quanto contiene informazioni ad uso esclusivo interno ARTEA.

1 Sommario

1 SOMMARIO 3
1 SCOPO DEL DOCUMENTO 4
2 BASE GIURIDICA 4
3 PREMESSA 9
4 SISTEMA CONTABILE 9
5 FLUSSI FINANZIARI FEAGA E FEASR 10
6 BILANCIO 11
7 ENTRATE DELL'O.P. 12
8 CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE DELL'O.P. 13
9 CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE DELL'O.P. 15
10 ESECUZIONE 16
11 FLUSSI AL TESORIERE 17
12 RENDICONTAZIONI CONTABILI 17
13 REGISTRO DEI DEBITORI 21
14 REGISTRO DELLE CAUZIONI 21
15 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E TRASPARENZA 23

1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del documento è la definizione delle modalità operative per l'esecuzione dei pagamenti e per la contabilizzazione delle entrate e delle uscite, relativamente ai fondi FEAGA E FEASR, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ed alle norme sui Sistemi di Gestione per la sicurezza delle informazioni (SGSI) e sui Sistemi di Gestione per la Prevenzione della corruzione (SGPC).

2 BASE GIURIDICA

- **Regolamento (CE) n. 796 del 21 aprile 2004 della Commissione** recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

- **Regolamento (CE) n. 1481 del 06 settembre 2006 della Commissione** che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché ai fini di sorveglianza e di previsione;

- **Regolamento (CEE) n. 1848 del 14 dicembre 2006 della Commissione** relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio;

- **Regolamento (CE) n. 1233 del 22 ottobre 2007 della Commissione** che modifica il Regolamento CE n. 883 del 21 giugno 2006 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

- **Regolamento (CE) 25 settembre 2008 della Commissione, n. 941/2008** che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché ai fini di sorveglianza e di previsione.

- **Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione del 21 ottobre 2008** recante modifica del regolamento CE n. 885/2006 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR.

- **Regolamento di esecuzione (UE) N.937/2012** della Commissione del 12 ottobre 2012 che modifica i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 per quanto riguarda il metodo per la determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del sostegno allo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e del sostegno al settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE(n. 1234/2007 del Consiglio.

- **Regolamento UE n. 1306/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

- **Regolamento delegato UE n. 640/2014** della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità

- **Regolamento delegato UE n. 907/2014** della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro

- **Regolamento di esecuzione UE 908/2014** della Commissione del 06 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza

  Reg. (UE) n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

  Reg. (UE) n. 967/2018 della Commissione del 26 aprile 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini di pagamento e il tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa; Reg. (UE) n. 1710/2018 della Commissione del 13 novembre 2018 che adegua il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2018 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 866/2018 della Commissione;

  Reg. di esecuzione (UE) n. 56/2018 della Commissione del 12 gennaio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

  Reg. (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.

1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Reg. di esecuzione (UE) n. 916/2019 della Commissione del 04 giugno 2019 che fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2019;

Reg. di esecuzione (UE) n. 936/2019 della Commissione del 06 giugno 2019 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014, n. 809/2014 e n. 908/2014 per quanto riguarda gli strumenti finanziari istituiti nell'ambito del PSR;

Regolamento (CE) n. 2040 del 26 settembre 2000 del Consiglio, riguardante la disciplina di bilancio;

Reg. (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte b del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Reg. (UE) n. 2021/2115 del 02 dicembre 2021 del Parlamento Europeo recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Reg. delegato (UE) n. 2022/126 del 07 dicembre 2021 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Reg. delegato (UE) n. 2022/127 del 07 dicembre 2021 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Reg. (UE) n. 2021/2116 del 02 dicembre 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Reg. di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

Reg. di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;

Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1475 della Commissione del 06 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

Regolamento delegato (UE) 2022/1408 della Commissione del 16 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento;

Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione del 31 ottobre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Linea direttrice n. 1, linee direttrici per la verifica di certificazione dei conti del FEAGA FEASR (linea direttrice per il riconoscimento);

Linea direttrice n. 2, linee direttrici per la verifica di certificazione annuale della spesa FEAGA-FEASR (per lo svolgimento dei compiti degli Organismi di certificazione ai sensi

dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune);

Linea direttrice n. 3, linee direttrici per la verifica di certificazione dei conti del FEAGAFEASR (requisiti di comunicazione e pareri formulati dagli Organismi di certificazione);

Linea direttrice n. 4, linee direttrici per la verifica di certificazione dei conti del FEAGAFEASR (la dichiarazione di gestione);

Linea direttrice n. 5, linee direttrici per la verifica di certificazione dei conti del FEAGAFEASR (linea direttrice per la trasmissione alla Commissione delle tabelle degli allegati II E III del Reg di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione per l'esercizio finanziario n);

Orientamenti AGRI/2655288/2018 sulla forma e sul contenuto delle informazioni contabili che debbono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti FEAGA E FEASR e ai fini di sorveglianza e di previsione per l'esercizio 2018.

- **Decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999**, Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della Legge n, 59 del 15 marzo 1997;

- **Legge regionale n. 60 del 19 novembre 1999,** Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) e s.m.i.;

- **Regolamento di amministrazione e contabilità ARTEA** adottato con Decreto del Direttore del 16 maggio 2024 n. 881.

Si considera recepita la normativa modificativa/integrativa/abrogativa dei regolamenti/leggi/d.lgs. di cui sopra

3 PREMESSA

Il presente manuale definisce le procedure operative riguardanti l'esecuzione dei pagamenti, la loro contabilizzazione e le operazioni connesse a tali funzioni, relativamente alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

I paragrafi sono strutturati per fornire una descrizione di tutte le operazioni di natura contabile connesse alle funzioni suddette, tenendo distinti i singoli livelli di responsabilità secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Se non diversamente specificato le procedure descritte si intendono valide per entrambi i fondi.

La procedura interna di contabilità svolge le funzioni di registrazione dei fatti contabili e di raccordo delle operazioni attinenti alle fasi di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti come già previste dall'allegato 1, lett. A Regolamento UE n. 127/2022 della Commissione.

Tali funzioni sono svolte mediante sistema informatizzato con accesso riservato ai soli funzionari autorizzati, mediante sistemi di protezione e validazione individuali (password e certificati di autorizzazione all'accesso). Le password personali, istituite secondo i permessi associati alla propria utenza, scadono periodicamente e consentono un meccanismo di riconoscimento del soggetto che ha effettuato ogni singola operazione. Alla gestione delle funzioni sovraintendono i responsabili delle singole P.E.Q. competenti per i singoli processi.

4 SISTEMA CONTABILE

L'Agenzia adotta un sistema di gestione contabile finanziaria che rileva esclusivamente movimenti di cassa: tale sistema è unico sia per la gestione delle spese e delle entrate afferenti interventi comunitari del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) che delle spese e delle entrate afferenti al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché dei connessi interventi di cofinanziamento nazionale. Tuttavia la struttura del bilancio, che è parte centrale del sistema contabile, permette la separata contabilizzazione delle operazioni finanziate dai due fondi.

Per tale gestione l'Agenzia, che è assoggettata al regime di Tesoreria Unica, si avvale di un Istituto Cassiere tramite il quale opera sull'apposita contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.

L'esercizio finanziario, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, ha una durata annuale con inizio il 16 ottobre e termine il 15 ottobre dell'anno successivo.

Ai sensi del disposto dell'art. 32 del Regolamento di esecuzione UE n. 908/2014 della Commissione tutta la documentazione contabile è conservata, a cura dei responsabili delle P.E.Q. preposte per ciascuna delle funzioni considerate, almeno sino alla fine del terzo anno successivo:

- a quello in cui la Commissione liquida i conti per l'esercizio finanziario considerato (FEAGA);
- a quello in cui l'O.P ha effettuato il pagamento definitivo (FEASR);
- a quello in cui gli importi sono stati interamente recuperati dal beneficiario e accreditati ai fondi o a quello in cui le conseguenze finanziarie di un mancato recupero sono determinate ai sensi dell'art. 54, par. 2 del Reg. UE 1306/2013 nei casi di irregolarità o negligenza.

e comunque almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura di verifica di conformità di cui all'art. 55 del Reg. UE 2116/2021 della Commissione ovvero, qualora la decisione sulla conformità formi oggetto di un procedimento davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è concluso il procedimento stesso.

Al sistema contabile sopra descritto sono connessi il Registro delle cauzioni e il Registro dei debitori che permettono rispettivamente l'attuazione delle procedure in materia di anticipi e cauzioni e quelle in caso di debiti.

5 FLUSSI FINANZIARI FEAGA E FEASR

Ai sensi dell'art. 4 del del Reg. UE 2116/2021 della Commissione, il bilancio comunitario finanzia le spese della politica agricola comunitaria mediante i fondi FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) relativo al finanziamento delle misure di mercato e altre misure, e FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) relativo al finanziamento dei programmi di sviluppo rurale.

- I Fondi FEAGA sono trasferiti dall' Unione Europea all'O.P. tramite il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su indicazione dell'Organismo di Coordinamento AGEA in seguito alla rendicontazione mensile dei pagamenti effettuati da parte di tutti gli O.P. (Tab. 104).

  L'Organismo di Coordinamento, sulla base dei rimborsi mensili FEAGA, delle previsioni di spesa comunicate dagli O.P. e tenuto conto del rispettivo saldo di cassa, dispone la ripartizione tra gli stessi dei fondi disponibili sul Fondo di Rotazione ex L. 183/87, dandone comunicazione al Settore I.G.R.U.E. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che preleva le somme dai propri conti e le accredita sulle contabilità speciali presso la Tesoreria Provinciale di ciascun Organismo pagatore, insieme alle eventuali quote di cofinanziamento da parte dello Stato.

  Nel caso di mancanza di disponibilità di fondi comunitari l'O.C. avvia la procedura di anticipazione di cassa. L'anticipazione deve essere concessa entro sessanta giorni dalla richiesta, ed il rimborso è effettuato a cura dell'Organismo di Coordinamento.

  Al fine di ricevere i fondi necessari a fronteggiare le spese previste, la P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR di ARTEA, entro il 23 del mese precedente a quello al quale la richiesta di finanziamento si riferisce, sulla base delle previsioni di spesa mensili trasmesse dai Settori tecnici competenti, procede alla richiesta di fondi all'O.C. il quale, effettuate le necessarie verifiche, provvede a formalizzare la richiesta di assegnazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

  Il cofinanziamento statale, previsto in specifici settori di intervento (es. OCM Miele, Misure eccezionali di sostegno, aiuti diretti per la Frutta a guscio) segue le regole della specifica normativa di attuazione.

  La richiesta di fabbisogno finanziario è inoltrata, per il tramite dell'O.C., dalla P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR all'istituzione competente per il trasferimento dei fondi. A seguito di tale richiesta l'I.G.R.U.E. provvede a riversare i fondi di cofinanziamento nazionale sulla contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dell'O.P.

- I Fondi FEASR sono messi a disposizione degli Stati Membri attraverso un prefinanziamento, dei pagamenti intermedi ed un saldo.

Il prefinanziamento è reso disponibile a seguito dell'approvazione da parte della U.E. del Programma di Sviluppo Rurale: la Commissione versa al Ministero delle Finanze dello Stato Membro un importo a titolo di prefinanziamento pari al 3% del contributo del FEASR al programma. Tale importo è corrisposto in rate annuali pari all' 1% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma.

Le spese sono rimborsate agli O.P. (sulla base delle dichiarazioni di spesa trimestrali da questi presentate) tramite pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione (di norma entro 45 giorni a decorrere dalla data di registrazione della dichiarazione trimestrale di spesa) accreditando i fondi sul Fondo di Rotazione ex L.183/87 con l'indicazione del Programma regionale al quale si riferiscono.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede a riversare la quota comunitaria, unitamente alla corrispondente quota di cofinanziamento nazionale di competenza di ciascun Programma regionale, sulla contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dell'O.P.

La Commissione procede al pagamento del saldo dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sull'attuazione del CSR, i conti annuali dell'ultimo esercizio e la corrispondente relazione di liquidazione. La liquidazione del saldo è effettuata entro i sei mesi successivi alla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni ed i documenti sopra indicati.

- I Fondi di COFINANZIAMENTO REGIONALE vengono assegnati e di norma liquidati periodicamente dalla Regione Toscana. Al fine di attivare il procedimento di erogazione degli stessi la P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR, tenuto conto delle risorse finanziarie residue sulla base delle previsioni di spesa di ogni mese, predispone trimestralmente una richiesta di finanziamento da inoltrare alla Regione Toscana.

6 BILANCIO

Il bilancio dell'O.P. ha natura di bilancio di cassa, non contiene pertanto la fase di previsione, ed è unico con riferimento alle operazioni finanziate da entrambi i fondi FEAGA e FEASR.

Tale bilancio non è soggetto ad approvazione da parte della Direzione e non possiede carattere autorizzatorio, in quanto strumento puramente tecnico rivolto alla gestione dei pagamenti. E' strutturato per conti partitari, capitoli esterni e capitoli interni.

Il ***Conto partitario*** costituisce una ripartizione della cassa dell'O.P., di norma è istituito un conto partitario per ogni fonte di finanziamento relativa ad uno specifico programma di intervento. Esso rappresenta infatti l'insieme delle scritture contabili afferenti ad un'unica fonte di finanziamento, ad un unico fondo, e ad un unico programma di intervento. Sui conti partitari vengono registrati in entrata i movimenti finanziari riferiti ai finanziamenti provenienti dalla UE, Stato, Regione, e/o altri Enti, che determinano la disponibilità del conto stesso. Le operazioni contabili sono indirettamente imputate ai conti partitari mediante il collegamento con i capitoli di bilancio. La disponibilità del conto partitario non può essere inferiore a zero.

Il ***Capitolo esterno*** costituisce l'unità elementare per la rendicontazione all'Ente Finanziatore: l'O.P. non gestisce infatti risorse proprie ma solo risorse derivate, del cui impiego deve rendere conto nei modi e nei tempi determinati da ciascun singolo ente. L'O.P. provvede infatti all'erogazione di aiuti o contributi sulla base della normativa comunitaria, statale e regionale, nei limiti delle risorse ad esso assegnate da tali enti, e da eventuali altri soggetti finanziatori.

I capitoli esterni relativi al FEAGA e FEASR sono codificati come da nomenclatore dell'U.E.

Ciascun capitolo esterno è collegato ad un unico conto partitario, e ad esso possono essere collegati "n" capitoli interni.

Il ***Capitolo interno*** costituisce l'unità elementare del bilancio dell'OP. Esso rappresenta l'insieme delle scritture contabili afferenti ad un unico oggetto di spesa. Ogni capitolo interno è collegato ad un capitolo esterno ai fini della rendicontazione e ad un conto partitario per la gestione delle disponibilità di cassa. Il capitolo interno è attivo in entrata ed in uscita dato che ad esso vengono imputati tanto i pagamenti di aiuti e contributi, quanto gli incassi di entrate per il recupero di somme indebitamente erogate. Per la contabilizzazione di entrate relative ad irregolarità e/o negligenze vengono istituiti specifici capitoli sui quali di norma non vengono imputate spese, ma solo eventuali uscite per restituzioni a seguito di revoca di recuperi precedentemente accertati ("entrate con destinazione specifica").

La P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR è responsabile della gestione del bilancio dell'O.P.: per ogni esercizio finanziario acquisisce il nomenclatore U.E. ed i suoi "addendum" periodici dall'Organismo di Coordinamento, provvedendo a codificare i capitoli esterni ed interni coerentemente con quest'ultimo.

La corretta imputazione dei pagamenti ai capitoli di spesa è assicurata dalla configurazione delle domande di pagamento. Per questo all'inizio di ogni esercizio finanziario la P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR rende disponibili, tramite il sistema informativo, i capitoli per l'esercizio finanziario in corso ai Settori competenti che provvedono alla loro associazione ai diversi identificativi di domanda.

La corretta imputazione degli incassi ai pertinenti capitoli del bilancio dell'esercizio considerato, relativamente ai debiti iscritti nel Registro dei debitori, è assicurata mediante apposita tabella di raccordo fra i capitoli dell'esercizio di origine dei debiti e i capitoli corrispondenti nel bilancio dell'esercizio considerato. All'aggiornamento e alla manutenzione di tale tabella provvede La P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR.

7 ENTRATE DELL'O.P.

Costituiscono entrate ai fini dell'utilizzo per l'erogazione degli aiuti:

- le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, della Regione e di altre Amministrazioni pubbliche destinate ad essere erogate a terzi a titolo di quota nazionale di cofinanziamento di aiuti, premi e contributi disposti dalla normativa comunitaria:
- le assegnazioni a carico dell'Unione Europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti,premi e contributi comunitari;
- ogni altra entrata destinata ad essere erogata a terzi per spese derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale;
- le altre entrate derivanti da recuperi di aiuti già erogati, sanzioni ed interessi.
  - ENTRATE PER GIROFONDI:

a) assegnazioni da parte dell'Unione Europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi comunitari;

b) assegnazioni da parte del bilancio dello Stato, della Regione Toscana e di altre Amministrazioni pubbliche destinate ad essere erogate a terzi per le spese a titolo di quota nazionale di cofinanziamento di aiuti, premi e contributi disposti dalla normativa comunitaria;

Le entrate per girofondi sono normalmente rappresentate da accrediti di fondi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, disposti dal Ministero del Tesoro in riferimento ad erogazioni comunitarie e relativi cofinanziamenti nazionali o di altri Enti facenti parte del Sistema di Tesoreria Unica.

Tali entrate sono contabilizzate direttamente sui conti partitari.

In caso di temporanea insufficienza di fondi su uno specifico conto partitario, determinata da ritardi nell'accredito delle risorse di cui ai punti a) e b), ma in presenza, comunque, del provvedimento di assegnazione da parte degli enti finanziatori, l'O.P. può ricorrere con decreto del dirigente responsabile del Settore al quale è assegnata la P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR:

i) allo storno di risorse da un conto partitario che presenta sufficiente disponibilità, al conto partitario deficitario;

ii) all' attivazione di anticipazione di cassa presso il cassiere, così come previsto nel contratto sottoscritto con il medesimo. L'anticipazione verrà estinta contestualmente all'incasso dei fondi assegnati.

- ENTRATE ORDINARIE:

c) entrate derivanti da recuperi di pagamenti non dovuti,

d) entrate relative all'applicazione di sanzioni e/o calcolo di interessi;

e) incameramento di cauzioni

f) reincassi di pagamenti non andati a buon fine.

Le entrate ordinarie di cui ai punti c), d), e), contabilizzate sui pertinenti capitoli di bilancio, sono collegate ad un credito iscritto nel Registro Debitori che viene contestualmente aggiornato con l'incasso della somma corrispondente; le entrate di cui al punto f) sono contabilizzate sugli stessi capitoli sui quali era stato imputato il pagamento originario.

Nell'ambito delle entrate ordinarie si distinguono le "entrate con destinazione specifica", che devono essere contabilizzate su specifici capitoli ad esse dedicati.

Le entrate con destinazione specifica elencate all'art. 43 del Regolamento UE 1306/2013 ed all'art. 45 del Reg. UE 2116/2021 sono destinate a finanziare le spese del FEAGA, e si riferiscono alle entrate generate dalle rettifiche finanziarie apportate nell'ambito delle decisioni relative alla liquidazione dei conti e alle verifiche di conformità, dalla condizionalità, dalle irregolarità, e dai prelievi sul latte.

8 CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE DELL'O.P.

Giornalmente l'Istituto cassiere acquisisce presso la Tesoreria Provinciale l'insieme dei movimenti in entrata dei fondi provenienti dagli Enti erogatori e provvede alla relativa registrazione come movimento provvisorio sul conto di tesoreria dell'O.P. La P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR, per il tramite del collegamento telematico in essere con l'Istituto cassiere, acquisisce nel S.I. di ARTEA il flusso telematico di tali registrazioni e di quelle relative alle entrate ordinarie, provvedendo ad imputare sul conto partitario pertinente i dati relativi ai singoli movimenti contenuti nel flusso ed a trasmettere alla P.E.Q. Ragioneria copia del sospeso di entrata unitamente a copia degli atti di assegnazione e/o trasferimento per l'emissione della reversale di incasso a regolarizzazione del medesimo. Con la successiva trasmissione

di tale reversale all'istituto cassiere, verrà a determinarsi la disponibilità finanziaria necessaria all'autorizzazione delle spese.

Ai fini delle rendicontazioni, le entrate si considerano effettuate alla data di emissione della quietanza di riscossione da parte dell'istituto, tali entrate sono pertanto contabilizzate nelle dichiarazioni di spesa del periodo entro il quale ricade tale data sia per il FEAGA che per il FEASR.

Alle scadenze stabilite per le rendicontazioni la P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR provvede ad effettuare un raffronto globale tra le operazioni contabili (pagamenti/incassi) effettuate nel corso del periodo come risultano dalle scritture dell'istituto cassiere, ed il totale delle registrazioni contabili del S.I. di ARTEA. Eventuali anomalie, opportunamente documentate, dovranno essere prontamente rettificate. La riconciliazione costituisce la base per la redazione delle rendicontazioni settimanali, mensili e periodiche.

Nel corso di un esercizio finanziario, per assicurare la corretta imputazione delle entrate e delle spese erroneamente contabilizzate e per esigenze di riallineamento dei conti comunitari, possono essere effettuati storni tra capitoli e tra conti partitari.

Il provvedimento motivato di storno tra capitoli è predisposto dalla P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR ed è dalla stessa trasmesso. alla P.E.Q. Ragioneria per l'esecuzione delle operazioni contabili indicate.

Lo storno tra conti partitari a causa di errata imputazione è segnalato dalla P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR alla P.E.Q. Ragioneria per l'esecuzione delle opportune operazioni.

- **Regolarizzazione dei sospesi in entrata**

La P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR, sulla base degli elementi informativi trasmessi dall'istituto cassiere, individua la tipologia di entrata fra quelle elencate al precedente paragrafo "Entrate dell'O.P.", rintraccia la pratica nel Registro dei debitori nei casi, c), d), e), individua il pagamento non andato a buon fine nel caso f).

Provvede quindi ad imputare il movimento sospeso al pertinente conto partitario e a trasmettere alla P.E.Q. Ragioneria copia del sospeso di entrata unitamente a:

i) report dettaglio importi e capitoli di imputazione con riferimenti al pagamento non andato a buon fine nel caso f).

ii) report dettaglio importi e capitoli con riferimenti alla pratica del Registro dei debitori nei casi c), d), e);

iii) eventuale ulteriore documentazione a corredo.

La P.E.Q. Ragioneria emette l'ordinativo di incasso a regolarizzazione del provvisorio di entrata secondo le istruzioni riportate nel report i) e/o ii) e trasmettendolo all'istituto cassiere.

Le reversali di incasso delle entrate ordinarie descritte ai punti c) e d) sono collegate al Registro dei debitori e ne aggiornano i dati contabili, per le entrate di cui al punto e) sono collegate anche al registro delle cauzioni ed ugualmente ne aggiornano i dati contabili.

Qualora il Settore Tecnico e di Autorizzazione competente per materia accerti che, per rinuncia o altra causa, non si debba dar corso alla riemissione del pagamento non andato a buon fine, adotta un decreto di revoca che trasmette alla P.E.Q. Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Le entrate relative a reincassi di pagamenti non andati a buon fine, solitamente originate per incongruenze emerse nelle modalità di pagamento o nei dati anagrafici, devono essere contabilizzate sugli stessi capitoli sui quali era stato imputato il pagamento originario.

I crediti iscritti nel Registro dei debitori o conseguenti al ricalcolo di premi e/o contributi possono essere recuperati anche mediante compensazione con successive erogazioni a favore del medesimo soggetto. In questo caso, qualora nei controlli di flusso eseguiti dalla P.E.Q. Ragioneria in sede di esecuzione di un decreto di autorizzazione, risulti l'iscrizione di un soggetto nel Registro dei debitori e la compensabilità del suo debito (in quanto certo, liquido ed esigibile) questa provvede alla compensazione.

Tutte le entrate sono contabilizzate con riferimento allo specifico capitolo nel corso dell'esercizio finanziario, ma talvolta possono sussistere difficoltà nell'identificazione del capitolo pertinente soprattutto nel caso di restituzioni da parte dei beneficiari. Se alla data di fine esercizio tali entrate indistinte non sono state ricondotte allo specifico capitolo, la P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR ha tempo fino al 31 gennaio dell'anno successivo per imputare le stesse, adottando tutte le possibili iniziative per assicurarne la corretta imputazione. Ogni differenza che dovesse sussistere alla data di presentazione della Dichiarazione annuale dei conti dovrà essere giustificata alla Commissione. Dopo la chiusura dell'esercizio, le operazioni di storno con imputazione al capitolo pertinente movimenteranno i conti partitari dell'esercizio finanziario in corso in tempo reale, ma in termini contabili si rifletteranno sull'esercizio precedente. Tali operazioni saranno quindi datate 15/10/n, ma potranno essere eseguite fino al 31/01/n+1 senza impatto sulla disponibilità iniziale dei conti partitari dell'esercizio che rimane invariata. La disponibilità corrente si modifica invece nel giorno di effettiva esecuzione dell'operazione, in quanto tali operazioni figureranno nella contabilità di chiusura esercizio.

9 CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE DELL'O.P.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 127/2022 la gestione delle spese dell'O.P. si articola nelle fasi di autorizzazione, pagamento e contabilizzazione ed a ciascuna di tali fasi sovraintende un Settore di ARTEA completamente indipendente.

I Settori tecnici e di autorizzazione sovraintendono, ciascuno per le materie di propria competenza, alla fase di autorizzazione che si articola nel ricevimento delle domande, nell'istruttoria, nel controllo amministrativo e tecnico, nella definizione dell'esatto importo da erogare al beneficiario, nella corretta selezione dei pertinenti capitoli di spesa e nella predisposizione del provvedimento di autorizzazione al pagamento.

L'Esecuzione dei pagamenti, gestita dalla P.E.Q. Ragioneria, effettuati i controlli di propria competenza, trasmette all'Istituto cassiere i flussi dei pagamenti utilizzando mandati informatici e firma digitale, come indicato al successivo paragrafo.

La Contabilizzazione, gestita dalla P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR, provvede alla tenuta di tutte le scritture contabili e di tutte le rendicontazioni relative ai pagamenti effettuati.

A seguito dell'esecuzione dei pagamenti l'Istituto cassiere rende giornalmente disponibili per rete telematica le quietanze dei pagamenti effettuati e le informazioni relative a quelli non andati a buon fine.

Sulla base dei dati pervenuti la P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR provvede giornalmente ad aggiornare le scritture contabili.

10 ESECUZIONE

La P.E.Q. Ragioneria, tramite la App Decreti effettua il controllo delle proposte di decreto predisposte dalle Strutture Tecniche e di Autorizzazione competenti.

I controlli sono i seguenti:

-Controllo sulla disponibilità sui conti partitari interessati relativamente a ciascun flusso autorizzato*;*

- esistenza di blocchi sul beneficiario: viene controllata la presenza del soggetto nel registro "Repertorio" (cfr. o.d.s. n. 13/2006 e s.m.i.), la presenza sulla posizione del beneficiario di modelli di recupero somme non convalidati, la registrazione fra i dati anagrafici, del medesimo, di un blocco, per fermo amministrativo o altra motivazione.

-eventuali discordanze fra la modalità di pagamento richiesta sull'istanza e quelle presenti nell'archivio anagrafico del beneficiario.

- correttezza e completezza dei dati anagrafici dei beneficiari (indirizzo, eventuale data di cessazione/decesso, stessa partita IVA presente su più soggetti, dati dell'eventuale subentrante).

- presenza CUP CIPE (se previsto).

- Controlli sul Registro delle cauzioni: presenza della cauzione e sua validità. Per le procedure relative alla gestione del Registro delle cauzioni si rinvia al relativo paragrafo.

Per quanto attiene il controllo di pertinenza dei capitoli di imputazione si rinvia al paragrafo "bilancio".

L'esito dei controlli è presente in una check list inserita all'interno dell'App Decreti.
Nel caso in cui i controlli diano esito positivo, si procede con l'approvazione della proposta.
Nel caso in cui l'esito sia negativo, la proposta non viene approvata e viene rinviata alla Struttura tecnica competente con contestuale comunicazione della relativa motivazione.
Ci sono casi nei quali la proposta viene approvata anche in presenza dell'esito negativo dei seguenti controlli:

- capienza dei conti partitati – viene inviata una comunicazione alla Struttura competente e alla P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR, affinché si attivi per ripristinare tale disponibilità;
- modalità di pagamento errate - viene inviata una comunicazione al CAA di riferimento per l'aggiornamento delle modalità di pagamento sul fascicolo aziendale.

Le proposte approvate vengono sottoscritte dal dirigente competente e assumono quindi la veste di provvedimento di autorizzazione al pagamento.

Nel caso che con il provvedimento di autorizzazione venga disposta la compensazione di crediti relativamente a beneficiari iscritti nel Registro dei debitori, il provvedimento viene controllato anche dal settore contabilità. Per ulteriori specificazioni sulla procedura di recupero si rinvia allo specifico manuale di procedura "Irregolarità, recuperi sanzioni e contenzioso dei fondi FEAGA e FEASR".

Il responsabile della Struttura Tecnica e di Autorizzazione può trasmettere i provvedimenti di autorizzazione al pagamento anche nei casi in cui non sia sufficiente la disponibilità di cassa e, in tal caso, dispone la sequenza dei pagamenti dei suddetti provvedimenti.

Al ricevimento degli stessi, La P.E.Q. Ragioneria effettua con l'ausilio, del S.I. di gestione contabile, contestualmente, gli stessi controlli eseguiti in fase di proposta di decreto, come

sopra indicato, con l'integrazione del controllo sul Registro dei debitori e sull'elenco delle irregolarità, che riguardano:

- la presenza del beneficiario nel Registro dei debitori per eventuali compensazioni o sospensioni del pagamento;
- la presenza del beneficiario nell'elenco delle irregolarità per eventuali sospensioni del pagamento.

Al termine dei controlli vengono emessi i mandati di pagamento e le eventuali reversali a compensazione.

I mandati e le reversali, sottoforma di ordinativi informatici, sono firmati dal Responsabile della P.E.Q. Ragioneria e vengono inoltrati all'istituto cassiere con le procedure previste dal "Protocollo operativo e disposizioni per l'uso dell'ordinativo informatico" sottoscritto con quest'ultimo.

11 FLUSSI AL TESORIERE

L'O.P. rende disponibili all'istituto cassiere, tramite rete telematica, i flussi di dati relativi alle reversali di incasso e ai mandati di pagamento secondo i tracciati record previsti dal contratto di servizio. Tali flussi sono firmati digitalmente dal responsabile della P.E.Q. Ragioneria.

Il sistema di flussi consente un allineamento costante dei dati contabili tra l'O.P. e l'istituto cassiere anche ai fini delle periodiche verifiche di cassa.

I movimenti contabili sono aggiornati quotidianamente attraverso la convalida dei dati contenuti nei flussi di ritorno dall'istituto cassiere (flusso di presa in carico degli ordinativi e flusso giornaliero di cassa). Ai fini della rendicontazione mensile le spese sono prese in considerazione alla data in cui i flussi sono stati inviati all'istituto cassiere, le entrate alla data di quietanza da parte dell'istituto cassiere.

Alle scadenze stabilite per le rendicontazioni la P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR provvede ad effettuare un raffronto globale tra i pagamenti effettuati nel corso del periodo, come risultano dalle scritture dell'istituto cassiere, ed il totale delle registrazioni contabili del S.I. di ARTEA. Eventuali anomalie, opportunamente documentate, dovranno essere prontamente rettificate; la riconciliazione costituisce la base per la redazione delle rendicontazioni settimanali, mensili e periodiche.

12 RENDICONTAZIONI CONTABILI

A scadenze periodiche sono prodotti elaborati informativi da trasmettere all'O.C. per il successivo inoltro alla Commissione relativamente alle spese effettuate e alle entrate incassate dall'O.P. nel periodo considerato. Al termine dell'esercizio finanziario sono prodotti gli elaborati per la procedura di liquidazione dei conti prevista al Titolo III, capo III, del Regolamento (UE) 2021/2116. Tali elaborati, prodotti dal S.I., sono controllati dalla struttura P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR e revisionati dal dirigente responsabile.

Le procedure per le rendicontazioni periodiche si differenziano a seconda del fondo:

- *Procedure per le rendicontazioni FEAGA*

Nell'ambito di questo fondo, costituiscono oggetto di rendicontazione i pagamenti e le riscossioni realmente effettuati nel periodo cui si riferisce la documentazione contabile pertinente.

Ai fini del computo, le spese si considerano sostenute alla data alla quale l'istituto tesoriere ha preso in carico il flusso di pagamento e le entrate alla data in cui l'istituto tesoriere ha rilasciato la quietanza.

Se le rettifiche delle entrate a destinazione specifica portano a dichiarare per una data linea di bilancio entrate con destinazione specifica negative, le rettifiche in eccesso sono riportate al mese successivo. Nel caso di rettifiche di incassi di entrate a destinazione specifica pertanto, qualora l'importo della somma delle linee di bilancio corrispondenti non sia sufficiente alla copertura dell'importo contabilizzato nel mese in cui è stata autorizzata la restituzione, si provvede alla restituzione dell'importo eccedente utilizzando fondi nazionali, procedendo successivamente ad uno storno sulla corretta linea di bilancio comunitaria nel momento in cui la somma sarà rendicontabile alla Commissione - durante l'esercizio finanziario o al momento della liquidazione contabile dell'anno di cui trattasi (Reg. UE 128/2022).

Le entrate relative al riaccredito di pagamenti non andati a buon fine sono contabilizzate, come spese negative, nel mese in cui è preso in carico dall'istituto cassiere l'ordinativo di incasso, e riaccreditate al capitolo originario di spesa attualizzato all'esercizio finanziario in corso.

Qualora nei confronti di un soggetto sia accertato un credito dell'O.P. contestualmente all'autorizzazione al pagamento di premi o contributi a suo favore, l'entrata e la spesa corrispondenti sono contabilizzate contestualmente alla consegna degli ordinativi di pagamento e di incasso all'istituto cassiere.

Per ogni mese di riferimento devono essere prodotte tre tipologie di comunicazione:

- Informazione settimanale: entro il primo giorno lavorativo di ogni settimana deve essere trasmesso all'O.C, e da questi tenuto a disposizione per la Commissione, il totale delle spese effettuate dall'inizio del mese "n" sino alla fine della settimana precedente. Quando l'ultima settimana del mese si conclude nel mese successivo la comunicazione relativa a questo periodo deve essere sdoppiata (Reg. (UE) n.128/2022).

  Il report per la trasmissione dell'informazione settimanale viene generato dalla procedura informatica, il file per l'inoltro in via telematica viene generato dal S.I., controllato con elaborazioni extracontabili e caricato sul SIAN dalla P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR.

- Informazione mensile – "T 104" (cfr. art. 10 par.1 del Reg. (UE) n. 128/2022): da trasmettere all'O.C. per posta elettronica certificata entro il giorno 4 del mese successivo a quello di riferimento, affinché questi provveda al successivo inoltro alla Commissione non oltre il 12° giorno del mese, con eccezione della dichiarazione delle spese eseguite tra il 1° ed il 15° giorno del mese di ottobre, che deve essere inoltrata non oltre il giorno 20 dello stesso mese. Le dichiarazioni di spesa e di entrata sono ripartite secondo la nomenclatura di dettaglio del bilancio delle Comunità europee e riguardano le spese e/o le entrate realizzate nel mese precedente a quello di inoltro.

  Tale tabella è ordinata per capitoli della nomenclatura UE e riporta:

  1. le spese sostenute e le entrate a destinazione specifica riscosse dall'inizio dell'esercizio finanziario fino alla fine del mese precedente;
  2. l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate a destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente;

3. le previsioni di spese riguardanti, a seconda dei casi, il mese in corso ed i due mesi successivi ed il periodo fino alla fine dell'esercizio.

La P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR provvede alla acquisizione dei dati relativi alle previsioni di spesa richiedendo ai competenti settori tecnici e di autorizzazione di fornire adeguate informazioni, ed alla successiva compilazione di tale Tabella.

Il file per l'inoltro in via telematica viene generato dalla procedura informatica, controllato e caricato sul SIAN dalla P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR.

La correttezza degli importi relativi ai pagamenti ed incassi eseguiti è controllata dalla P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR in occasione delle elaborazioni extracontabili relative alle singole rendicontazioni settimanali del mese a cui la tabella 104 si riferisce. Eventuali errori di imputazione riscontrati dal controllo vengono segnalati per la correzione alla Ragioneria e/o ai Settori tecnici e di autorizzazione competenti.

Di tale rendicontazione viene prodotta anche una stampa, firmata dal dirigente del Settore al quale è assegnata la P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR ed inoltrato all'O.C. a mezzo posta elettronica certificata.

Unitamente alla tabella 104 è redatto lo Stato di Tesoreria che espone la giacenza detenuta dall'O.P. all'inizio del mese considerato, le spese nette sostenute, gli incassi relativi al ricevimento di fondi dall'I.G.R.U.E. nonché la giacenza finale del mese relativamente alle risorse FEAGA. Tale documento, oltre che all'O.C. viene trasmesso, per posta elettronica certificata, anche all'I.G.R.U.E.

- *Procedure per le rendicontazioni FEASR*

Ai fini delle rendicontazioni FEASR, le spese si considerano sostenute alla data alla quale l'O.P. ha effettivamente versato il contributo corrispondente al FEASR durante il periodo di riferimento (art. 22 paragrafo 1 del Reg. UE 128/2022), vale a dire la data di quietanza del mandato registrata dall'Istituto cassiere.

- Informazione settimanale comprende il totale delle spese effettuate dall'inizio del mese "n" sino alla fine della settimana precedente l'invio. Quando l'ultima settimana del mese si conclude nel mese successivo la comunicazione relativa a questo periodo deve essere sdoppiata. L'informativa settimanale deve essere caricata sul portale SIAN il primo giorno della settimana, dando notizia dell'avvenuto caricamento all'OC, via e-mail.
- Dichiarazioni di spesa trimestrali comprendono gli importi della spesa pubblica ammissibile, divisi per misura, per i quali l'O.P. ha effettivamente versato i contributi corrispondenti del FEASR durante il periodo di riferimento. Dette dichiarazioni devono essere redatte:
  -entro il 30 aprile per le spese che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo;
  -entro il 31 luglio per le spese del periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno;
  -entro il 10 novembre per le spese del periodo che va dal 1° luglio al 15 ottobre;
  -entro il 31 gennaio per le spese del periodo che va dal 16 ottobre al 31 dicembre.

Ai fini della determinazione dell'importo FEASR che dovrà essere liquidato dalla Commissione in corrispondenza di ogni dichiarazione di spesa verranno applicati, sulla base della decisione di approvazione del programma, i coefficienti di cofinanziamento in vigore il primo giorno del periodo di spesa considerato. All'importo così determinato verranno detratti gli importi dei contributi del FEASR recuperati nel periodo considerato.

La trasmissione dell'informazione alla Commissione avviene mediante caricamento dei dati strutturati per i programmi di sviluppo rurale nel sistema informatico SIAN, al fine di consentire il successivo caricamento sul portale SFC da parte di Agea Coordinamento.

A tali informazioni devono essere aggiunte quelle relative alle informazioni aggiuntive sugli strumenti finanziari, e sugli anticipi versati ai beneficiari.

I dati per la compilazione delle dichiarazioni trimestrali di spesa vengono generati direttamente dal S.I. sulla base delle registrazioni contabili imputate al periodo temporale considerato. Ai fini del controllo della correttezza degli importi dei pagamenti ed incassi eseguiti, la P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR provvede a scaricare direttamente dal S.I. tutti i movimenti contabili del periodo di riferimento e a verificarli con procedure extracontabili. Eventuali errori di imputazione riscontrati dal controllo vengono segnalati per la correzione alla P.E.Q. Ragioneria e/o ai Settori tecnici e di autorizzazione competenti.

Ai sensi dell'art. 24 del Reg. UE 128/2022, entro il 31 gennaio ed il 31 agosto di ogni anno devono essere inoltrate alla Commissione le previsioni relative agli importi che dovranno essere finanziati dal FEASR per l'anno in corso e per l'anno successivo.
A tal fine la P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR richiede ai competenti Settori tecnici e di autorizzazione, nonché all'autorità di gestione del Compendio di sviluppo rurale, di fornire le relative informazioni.

- *Procedure comuni FEAGA e FEASR - <u>Liquidazione annuale dei conti</u>*

La P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR, entro il 30 gennaio "n+1" trasmette all'O.C. la seguente documentazione (artt. 32 e 33 del Reg.UE 128/2022):

per il fondo FEAGA:

1. Dichiarazione annuale delle spese da addebitare al FEAGA ripartite per sottovoci del bilancio comunitario. Tale dichiarazione deve riportare l'importo finale delle spese comprensivo di tutte le variazioni intervenute dopo il 15 ottobre n;
2. Tabella delle "X" contenente il dettaglio informatico di tutti gli importi dichiarati in Tabella 104 al 15 ottobre n;
3. Tabella che illustra le differenze per ogni voce e sottovoce tra le spese dichiarate nei conti annuali, quelle dichiarate al 15 ottobre n e quelle contenute in Tabella delle X corredata di spiegazioni per ogni differenza;
4. Elenco dettagliato delle entrate con destinazione specifica accreditate sul FEAGA nel corso dell'esercizio distinto per sottovoce di bilancio;

per il Fondo FEASR

1. dichiarazione annuale delle spese del FEASR ripartite per programmi e per misure con indicazione dalla spesa finale da addebitare al FEASR comprensiva di tutte le variazioni intervenute dopo il 15 ottobre n;
2. tabella delle "X" contenente il dettaglio informatico di tutti gli importi dichiarati al 15 ottobre n;
3. tabella che illustra le differenze per programmi e misure tra le spese dichiarate nei conti annuali, quelle dichiarate al 15 ottobre n e quelle contenute in Tabella delle X corredata di spiegazioni per ogni differenza;
4. elenco dettagliato delle entrate accreditate sul FEASR nel corso dell'esercizio n distinto per programmi e misure.

Sono altresì presentati i seguenti documenti:

- Annex II – L'allegato deve contenere il dettaglio di tutti gli importi FEAGA/FEASR da recuperare alla fine dell'esercizio a seguito di irregolarità;
- Annex II Total – Tale allegato deve contenere i totali derivanti dall'Annex II;
- 50-50 Table – La Tabella contiene l'importo totale a carico dell'Organismo Pagatore in base alla regola del 50/50 per i casi di irregolarità FEAGA e FEASR e l'importo totale a carico del bilancio comunitario al 100% dovuto all'irrecuperabilità delle somme relative al FEAGA/FEASR
- Annex III – contiene il Totale degli importi da recuperare non riconducibili ad irregolarità ed errori amministrativi;
- Tabella contenente i recuperi FEASR relativi alle programmazioni chiuse;
- Annex 4 – contiene l'importo degli anticipi FEAGA e FEASR non riconciliati alla data del 15 ottobre.

Al fine di attestare la correttezza dei dati da comunicare alla Commissione la P.E.Q. Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR provvede a redigere quadri di riconciliazione fra i dati contabili ed i Registri dei debitori e delle irregolarità.

13 REGISTRO DEI DEBITORI

Il Registro dei debitori fornisce la situazione completa degli importi da recuperare, degli eventuali interessi maturati e/o delle penalità applicate ai beneficiari. L'aggiornamento avviene sulla base di provvedimenti di recupero conseguenti a controlli successivi al pagamento che dimostrano che l'importo pagato non era dovuto o era eccessivo.

Il credito accertato viene contabilizzato nel momento in cui è effettivamente recuperato.

Il Registro dei debitori è gestito nel S.I. e le relative procedure sono indicate nell' apposito manuale operativo di procedura "Irregolarità, recuperi, sanzioni e contenzioso dei fondi FEAGA e FEASR".

14 REGISTRO DELLE CAUZIONI

I regolamenti relativi alle O.C.M. e al P.S.R. contengono disposizioni specifiche relativamente all'obbligo di costituire una cauzione per garantire il pagamento di una somma dovuta in caso di mancata osservanza di un obbligo; il Regolamenti UE 2021/2116, 2021/2115 e 2022/2527 costituiscono il riferimento normativo applicabile ai vari settori.

ARTEA, ai sensi del Decreto del Direttore n. 44 del 05/04/2017, accetta esclusivamente cauzioni sotto forma di fidejussione rilasciata da Istituti bancari, assicurativi abilitati e intermediari finanziari iscritti all'Albo art. 106 del T.U.B. Tali fideiussioni sono redatte secondo gli schemi appositamente predisposti a seconda del regime di aiuto o contributo attivato, approvati con atto del Direttore. ARTEA non accetta cauzioni cumulative (cioè stipulate a garanzia di più di una domanda di aiuto o contributo). Gli schemi di garanzia fidejussoria sono solitamente predisposti con la collaborazione dell'A.N.I.A. (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici).

Nei casi di Enti pubblici la garanzia fidejussoria può essere sostituita da un provvedimento dell'organo deliberante dell'Ente stesso, contenente l'impegno alla restituzione dell'anticipo ricevuto in caso di non ottemperanza agli obblighi assunti. Tali delibere a garanzia sono trattate con le stesse modalità del procedimento delle cauzioni con esclusione della fase di validazione, in quanto trattasi di atti pubblici repertoriati dagli stessi Enti, e dell'escussione.

- **Avvio del procedimento**

La cauzione deve essere costituita dal soggetto o per conto del soggetto responsabile del pagamento dell'importo dovuto in caso di inadempimento di un obbligo e presentato al Settore di ARTEA competente per materia o all'Ufficio Territoriale che cura l'istruttoria. Tali soggetti effettuano una prima verifica su:

- Ammontare: l'importo garantito deve essere tale da coprire la somma assegnata maggiorata, se del caso, di una percentuale stabilita nei singoli bandi;

- Idoneità del garante: consiste nella verifica dell'inserimento del medesimo fra gli Istituti abilitati al rilascio di garanzie;

- Scadenza: consiste nel verificare che il periodo di durata della garanzia copra l'intera durata dell'intervento autorizzato;

- Correttezza formale: consiste nel verificare la conformità della garanzia presentata rispetto al modello predisposto.

Nel caso in cui vengano riscontrate anomalie o inesattezze sulla fidejussione, il soggetto che cura l'istruttoria provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato indicando anche il termine ultimo per l'adeguamento, il quale è stabilito compatibilmente con la scadenza fissata per l'istruttoria tecnica di ARTEA

Una volta verificata la garanzia il soggetto che cura l'istruttoria inserisce i dati relativi a tale documento, nel S.I. di A.R.T.E.A. così da renderli immediatamente disponibili.

I soggetti che curano l'istruttoria redigono una check list nel S.I., attestante l'esito dei controlli effettuati.

Gli originali delle fideiussioni vengono protocollati in un'apposita sezione del Protocollo AR-TEA, inoltrati in originale, nel caso di garanzie cartacee o tramite PEC, nel caso di garanzie digitali, quindi sono inseriti dalla P.E.Q. Ragioneria nell' apposito Registro delle Cauzioni nel S.I. di ARTEA.

LA P.E.Q. Ragioneria provvede ad effettuare nuovamente i controlli sopra descritti e nel caso del riscontro di inesattezze procede alla richiesta di modifica della garanzia direttamente al Fideiussore.

- **Tenuta ed aggiornamento del Registro delle cauzioni**

La tenuta e il relativo aggiornamento del Registro avviene a cura della P.E.Q. Ragioneria.

Le garanzie fidejussorie devono essere validate da parte della Direzione Generale dell'Ente emittente, ai sensi del decreto del Direttore sopracitato, tramite l'invio, via PEC, di apposita richiesta a cura della P.E.Q. Ragioneria.

La P.E.Q. Ragioneria verifica il ricevimento delle validazioni, le inserisce nel S.I., appone il visto di conformità (la conferma che la garanzia rispetta tutte le condizioni previste dalla normativa) ed esegue la check list di controllo.

La conformità è condizione necessaria per la liquidazione ai beneficiari.

I Settori tecnici e di autorizzazione autorizzano il pagamento soltanto per i soggetti la cui garanzia risulta conforme.

Qualora la validazione non pervenga entro il termine ultimo per il pagamento, la P.E.Q. Ragioneria ne dà comunicazione al competente Settore tecnico e di autorizzazione per le valutazioni di competenza.

La P.E.Q. Ragioneria effettua un monitoraggio mensile sulle scadenze delle garanzie, nel quale sono indicate tutte le fideiussioni che giungeranno a scadenza nei successivi 4 mesi e lo invia, tramite posta elettronica, ai Settori tecnici e di autorizzazione competenti di ARTEA (ad ognuno per le pratiche di propria competenza).

I Settori tecnici e di autorizzazione competenti di ARTEA inviano alla P.E.Q. Ragioneria, tramite posta elettronica, le informazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche contenute nel monitoraggio di cui sopra con l'indicazione dei tempi del collaudo e di tutte le azioni che occorre intraprendere conseguentemente come per esempio la proroga della scadenza della garanzia.
LA P.E.Q. Ragioneria deposita le garanzie cartacee in apposita cassetta di sicurezza presso l'Istituto cassiere ordinate secondo la numerazione attribuita nell'apposita sezione del protocollo ARTEA.

- **Conclusione del procedimento**

La conclusione del procedimento può avvenire per svincolo o per escussione.

Lo svincolo è autorizzato dal Settore tecnico e di autorizzazione competente di norma con il decreto di autorizzazione al pagamento del saldo o con il provvedimento di revoca del contributo subordinato al recupero dell'anticipo erogato. La P.E.Q. Ragioneria comunica la decisione di svincolo, tramite PEC (per le garanzie emesse in formato digitale) e tramite raccomandata A.R., al beneficiario, al quale restituisce l'originale della fideiussione (per le garanzie emesse in formato cartaceo), e, per conoscenza, al fideiussore.

L'escussione è autorizzata dal responsabile del Settore tecnico e di autorizzazione competente nel provvedimento di revoca del contributo qualora il soggetto non provveda nei termini concessi alla restituzione di quanto dovuto.

LA P.E.Q. Ragioneria provvede all'invio della richiesta di escussione al fideiussore.

15 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E TRASPARENZA

Il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016che introduce l'accesso civico generalizzato (il cosiddetto Foia, Freedom of Information Act) riordina le disposizioni relative agli obblighi di pubblicazione di atti e informazioni che ogni ente deve mettere a disposizione, nel proprio sito web istituzionale, in una specifica sezione denominata "amministrazione trasparente".
Fra le pubblicazioni di carattere tempestivo previste dal D.Lgs. 33/13 rientrano nell'ambito dell'OPR le disposizioni previste dall'art. 26 (comma 1) relative alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici che per ARTEA si identificano negli atti di nullaosta al pagamento e dall'art. 27 che dispone della pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari delle concessioni.
In ottemperanze all'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013 che prevede che "I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti…" l'elenco dei soggetti ai quali sono stati concessi sovvenzioni, sussidi e benefici economici contengono i dati relativi agli ultimi 5 anni.